

COMUNE DI MACERATA

**REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione commissariale n. 77 del 29.02.2000

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 08.03.2000 prot. n. 644/2000

Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 13.02.2001

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 27.02.2001 prot n. 428/2001

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 3

Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il secondo grado.

2. La detrazione per abitazione principale compete per un solo fabbricato ed è quindi consentito usufruire di tale detrazione quando il fabbricato costituisce dimora abituale dei familiari del contribuente, così come indicati nel comma 1, solo a condizione che lo stesso non usufruisca di detta detrazione per altro fabbricato.

Art. 4

Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 5

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro il 30 aprile due misure di percentuali:

- l'una, non superiore al 2 ‰ (due per mille), a valere su gettito dell'Ici riscosso nell'esercizio precedente;
- l'altra, non superiore al 15% (quindici per cento), da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso in conseguenza dei risultati ottenuti a seguito del perseguimento dell'evasione.

Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni, anche di personale, per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale che partecipa alla attività di recupero dell'evasione fiscale, in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali. Il Dirigente del Servizio Finanziario, provvederà con proprio provvedimento alla liquidazione dei compensi suddetti.

Art. 6
Rateazione del versamento

Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e/o accertate dal Comune, che superino il complessivo importo di tre milioni, in rate di uguale importo fino ad un massimo di diciotto mesi, eventualmente previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria a mezzo di istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, altrimenti l'intero importo ancora dovuto è iscritto nel ruolo coattivo.

Art. 7
Formalità

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo il controllo di legittimità del Coreco.
2. Entro trenta giorni dalla data di esecutività, copia del regolamento è inviato, unitamente alla delibera consiliare di approvazione dello stesso, al Ministero delle Finanze, mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	<u>1</u>
<i>Art. 2 - Immobili degli enti non commerciali</i>	<u>1</u>
<i>Art. 3 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito</i>	<u>1</u>
<i>Art. 4 - Versamenti dei contitolari</i>	<u>2</u>
<i>Art. 5 - Potenziamento dell'ufficio tributi</i>	<u>2</u>
<i>Art. 6 - Rateazione del versamento</i>	<u>3</u>
<i>Art. 7 - Formalità</i>	<u>3</u>
SOMMARIO	<u>4</u>